



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

**Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato**

formata dai Magistrati: Raffaele DAINELLI, Presidente;

componenti: Valeria CHIAROTTI (collegata da remoto), Sonia
MARTELLI (collegata da remoto), Antonio ATTANASIO (relatore),
Franco MASSI, Cinzia BARISANO, Francesco TARGIA.

nell'adunanza del 22 febbraio 2021

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 contenente modificazioni al
predetto Testo Unico;

VISTI l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e l'art. 2 del decreto-



legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/2000, modificato da ultimo, dal Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);

VISTI i sottoelencati atti del Segretario generale dell'Ente nazionale per il Microcredito (ENM) con i quali è stata disposta la proroga di precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di prestazione d'opera, correlati al *"Progetto integrato per l'autoimprenditorialità"* - stipulato in data 28 dicembre 2018 tra l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l'Ente nazionale per il Microcredito (ENM) - finalizzato alla realizzazione di interventi destinati a promuovere la microimprenditorialità nell'ambito della realizzazione delle politiche occupazionali (fascicoli prot. Silea: 52458 - S.A.M.; 52459 - P.N.; 52460 - P.G.; 52461 - P.M.; 52462 - D.M.; 52463 - F.L.; 52464 - T.C.; 52465 - C.E.; 52466 - F.F.; 52467 - S.M.; 52468 - M.C.; 52469 - C.E.; 52470 - C.L.; 52479 - C.R.; 52480 - P.V.; 52482 - B.M.R.; 52483 - S.G.; 52484 - C.F.; 52533 - B.S.; 52534 - C.S.; 52535 - C.E.; 52536 - D.F.; 52537 - D.G.; 52538 - L.C.; 52539 - M.E.; 52540 - R.M.; 52541 - V.C.V.; 52542 - S.F.; 3871 - C.M.);

VISTI i sottoelencati rilievi istruttori concernenti le proroghe dei singoli contratti, con i quali l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero



dello sviluppo economico, ha richiamato la disciplina di cui all'art. 7, comma 6, lettera c), del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore (rilievi in data 8 gennaio 2021: 52458 - S.A.M. -; 52459 - P.N. -; 52460 - P.G.; 52461 - P.M.; 52462 - D.M.; 52463 - F.L.; 52464 - T.C.; 52465 - C.E.; 52466 - F.F.; 52467 - S.M.; 52468 - M.C.; 52469 - C.E.; 52470 - C.L.; 52479 - C.R.; 52480 - P.V.; 52482 - B.M.R.; 52483 - S.G.; 52484 - C.F.; rilievi in data 11 gennaio 2021: 52533 - B.S.; 52534 - C.S.; 52535 - C.E.; 52536 - D.F.; 52537 - D.G.; 52538 - L.C.; 52539 - M.E.; 52540 - R.M.; 52541 - V.C.V.; 52542 - S.F.; rilievo in data 2 febbraio 2021: 53871 - C.M.);

VISTE le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, in relazione a ciascuna proroga del singolo contratto;

VISTA la relazione con la quale il Magistrato istruttore, Cons. Giuseppina Veccia, ritenendo non convincenti i chiarimenti forniti nelle controdeduzioni, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento degli atti alla sede collegiale;

VISTA la richiesta di deferimento alla Sezione, inoltrata dal Consigliere delegato in data 16 febbraio 2021;

VISTA l'ordinanza in data 17 febbraio 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per il giorno 22 febbraio 2021, nella composizione prevista dall'art.85, del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, per l'esame della questione proposta;



VISTA la nota della Segreteria, in data 17 febbraio 2021, con la quale la predetta ordinanza di convocazione è stata inoltrata all'Ente Nazionale per il Microcredito, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la memoria depositata dall'Ente Nazionale per il Microcredito, in data 20 febbraio 2021;

UDITI il relatore, Cons. Antonio Attanasio, ed i rappresentanti dell'Ente Nazionale per il Microcredito, dott. Riccardo Graziano - Segretario generale, ed il prof. Francesco Verbaro - Capo Progetto;

con l'assistenza della dott.ssa Angela La Rocca, in qualità di Segretario verbalizzante.

Ritenuto in

FATTO

1. *(Premessa)* - Sono pervenuti all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità, gli atti richiamati in premessa, adottati dal Segretario generale dell'Ente nazionale per il Microcredito (ENM), con i quali è stata disposta la proroga di precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di prestazione d'opera, correlati al "*Progetto integrato per l'autoimprenditorialità*" - stipulato in data 28 dicembre 2018 tra l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e l'Ente nazionale per il Microcredito (ENM) - finalizzato alla realizzazione di interventi destinati a promuovere la



microimprenditorialità nell'ambito della realizzazione delle politiche occupazionali.

Tale Progetto, finanziato nella prima edizione, per il biennio 2019-2020, da ANPAL - a valere sul PON SPAO 2014/2020 - prevedeva le seguenti linee di attività:

"1. SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo. Attività di informazione e supporto territoriale attraverso la rete microcredito e la rete degli sportelli microcredito e degli agenti territoriali.

2. Yes I Start Up Donne e Disoccupati di lunga durata. Attività formativa d'aula rivolta a donne e disoccupati di lunga durata.

3. Piano integrato di comunicazione".

Secondo quanto riferito dall'Ente, le Linee di attività 1) e 3) avrebbero avuto funzione di mero supporto alla Linea 2 (che prevedeva attività d'aula), dedicata a donne e disoccupati di lunga durata, per la cui realizzazione, tuttavia, era necessaria l'attivazione dell'apposito Fondo di finanziamento da parte di ANPAL; circostanza non verificatasi nel corso del biennio 2019/2020.

Inoltre, le attività delle sopracitate linee (Linea 1 e Linea 3) del Progetto integrato per l'autoimprenditorialità erano state ritenute funzionali anche alle attività formative di altro progetto, derivante da un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra ENM e ANPAL, denominato "YES I start up - Formazione per l'Avvio d'Impresa", finanziato e concluso per il biennio 2019-2020 e rifinanziato per le annualità 2021 e 2022.



Pertanto, l'Ente ha sottoscritto il 20 novembre 2020 un nuovo Accordo con ANPAL avente contenuti, risorse e regolamentazione identici al precedente Accordo del 28 dicembre 2018, del quale - secondo l'Amministrazione - costituirebbe una sostanziale proroga.

2. (*L'attività istruttoria*) - Con i rilievi riportati in premessa, l'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, richiamata la disciplina di cui all'art. 7, comma 6, lettera c), del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ha rilevato i seguenti profili di criticità:

- la durata delle proroghe è superiore (fino al 31.12 2022) alla durata dei rispettivi contratti originari (mediamente annuale dal 2019 al 2020), e non sono indicate le attività da completare, essendo riportato lo stesso oggetto - "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità" - del contratto originario;
- incoerenza tra le motivazioni espresse negli atti di proroga - riferite all'incidenza dell'emergenza pandemica da Covid-19 ed alla mancata costituzione, nel periodo 2018/2020, del fondo dedicato ai percorsi formativi per le donne e i disoccupati di lunga durata - e le motivazioni addotte nelle determine, riferite al solo mancato avvio del predetto Fondo;
- la richiesta di ANPAL indirizzata all'Ente di presentare una nuova proposta progettuale dimostrerebbe la discontinuità del nuovo "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità" rispetto al precedente.



3. *(La risposta dell'Amministrazione)* – Con note riferite ai singoli fascicoli, il Segretario generale dell'Ente ha replicato ai rilievi istruttori richiamati in premessa, rappresentando quanto segue.

Le proroghe presentano una durata superiore ai rispettivi contratti originari a causa del tardivo avvio di questi ultimi (maggio 2019 anziché gennaio 2019).

L'indicazione del medesimo oggetto del contratto originario deve ricondursi al mancato avvio della Linea 2 del Progetto integrato per l'autoimprenditorialità 2019-2020.

Il nuovo Progetto, per contenuti, risorse e regolamentazione, è sostanzialmente identico al precedente.

4. *(Osservazioni)* - Il Magistrato istruttore ha ritenuto che la risposta fornita dall'Amministrazione non fosse idonea a superare le perplessità manifestate.

In via preliminare, ha ritenuto di dover escludere ogni dubbio circa l'assoggettabilità degli atti in esame al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994, e, in particolare, della lett. f-bis, relativa agli atti ed i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo.

Ciò in quanto ENM è una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con natura di ente pubblico non economico, catalogato dall'Istat nell'ambito delle amministrazioni centrali tra gli enti di regolazione dell'attività economica, di cui all'elenco



delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), con Decreto del Presidente dell'Istat (ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 242 del 30 settembre 2020).

In tal senso, peraltro, è l'orientamento espresso in fattispecie analoga da questa Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato con Deliberazione n. 5/2012.

Nel merito, ha rappresentato che gli atti di proroga all'esame sembrerebbero assunti in mancanza dei presupposti di legittimità, di cui all'art.7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n.165 del 2001.

In particolare, per tali atti risultano mancare, anzitutto, la correlazione delle attività in essi dedotte a progetti specifici e determinati, nonché il carattere temporaneo oltre che altamente qualificato della prestazione stessa.

Le motivazioni poste a fondamento degli atti di proroga, infatti, ruotano essenzialmente intorno all'esigenza di realizzare, anche per il biennio 2021/2022, in continuità con la precedente attività già svolta e conclusa - se non per la sola Linea di attività 2 - un Progetto per l'Autoimprenditorialità analogo al precedente.

Da qui la riferita necessità di prorogare tutti i contratti stipulati nel 2019, nell'ambito dei quali, tuttavia, non è dato individuare quali effettivamente e specificamente siano correlati alla linea di attività da



completare (Linea 2), avendo tutti, per oggetto, attività genericamente funzionali all'intero Progetto.

Tale *modus operandi*, inoltre, sempre secondo il Magistrato istruttore, disattenderebbe anche il dettato del comma 6-bis dell'art.7 del d.lgs. n. 165/2001 che prevede l'obbligo per le amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione, implicando il rispetto di precisi adempimenti procedurali e moduli operativi, la conformità dell'operato dell'Amministrazione ai parametri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, costituzionalmente tutelati ex art.97 Cost. (in tal senso v. Delibera n. SCCLEG/23/2012/PREV).

A quanto sopra, si aggiunge, sempre secondo il Magistrato istruttore, per le proroghe di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, un ulteriore motivo di illegittimità, da ravvisarsi nel divieto per ultimo introdotto, con specifico riferimento al lavoro pubblico, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha espressamente vietato alle pubbliche amministrazioni *«di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro»*, e ciò a completamento di un lungo percorso normativo volto ad impedire gli abusi del ricorso a tale strumento contrattuale, con la conseguente elusione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Né varrebbe a superare tale criticità la circostanza che, nel caso di



specie, si trattasse di atti finalizzati a mere proroghe della durata di contratti di collaborazione coordinata e continuativa già posti in essere e non alla stipulazione di nuovi.

In proposito, è richiamata una recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di alcune previsioni di una legge regionale che disponevano, tra l'altro, la proroga dei contratti di collaborazione presso enti e strutture connesse all'amministrazione regionale, in quanto *"i progetti sottesi alle collaborazioni coordinate e continuative sono individuati in maniera tutt'altro che specifica e determinata, come prescritto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, così da non consentire una chiara distinzione rispetto alle funzioni "ordinarie" dell'amministrazione "* e non risultava, inoltre, che fosse stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione". (Corte cost. n.5 - 3 dicembre 2019 - 28 gennaio 2020).

5. (Il deferimento) - Per i motivi sopra evidenziati, l'Ufficio di controllo ha ravvisato la necessità di deferire l'esame della predetta questione alla competente sede collegiale.

Considerato in

DIRITTO

1. (La questione controversa) - La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla conformità a legge degli atti, richiamati in premessa, del Segretario generale dell'Ente nazionale per il Microcredito (ENM), con i quali è



stata disposta la proroga di precedenti contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di prestazione d'opera, correlati al "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità" - stipulato in data 28 dicembre 2018 con l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) - finalizzato alla realizzazione di interventi destinati a promuovere la microimprenditorialità nell'ambito della realizzazione delle politiche occupazionali.

In particolare, l'Ufficio competente ha manifestato perplessità in ordine alla circostanza che tali proroghe sarebbero state disposte in carenza dei presupposti di legittimità.

Nondimeno, il Collegio rileva che l'Ente, nella propria memoria per l'adunanza, ha anche manifestato dubbi sulla assoggettabilità di tali atti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

2. (L'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità) - Con riferimento a tale questione, il Collegio ritiene di dover, preliminarmente, esaminare il quadro normativo di riferimento concernente l'Ente nazionale per il Microcredito.

In proposito, occorre rilevare che l'art. 8, comma 4-bis, lett. a) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106, dispone che "Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese (...) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, (...) è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e assume la denominazione di Ente nazionale per il



microcredito”.

Con la successiva lett. b) del medesimo comma è previsto che *“all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea”.*

Inoltre, secondo il disposto di cui alla seguente lett. f del predetto comma, *“ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, (...). Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.*

Infine, la lett. g) del comma citato ha previsto che *“le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma”.*

2.1. In ordine alla prospettata questione, il Collegio ritiene condivisibile la ricostruzione della fattispecie, operata dal Magistrato istruttore, secondo cui gli atti di conferimento di incarichi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, adottati dall'Ente nazionale per il



Microcredito, siano assoggettabili al controllo preventivo di legittimità, in considerazione della natura di pubblica amministrazione dell'Ente medesimo.

Nondimeno, il Collegio ritiene opportuno esaminare la questione anche sotto un ulteriore profilo.

Nel caso in esame, infatti, occorre rilevare che, in conformità ai propri compiti statutari, l'Ente ha stipulato un accordo con ANPAL finalizzato alla realizzazione di interventi destinati a promuovere la microimprenditorialità nell'ambito della realizzazione delle politiche occupazionali.

Come esposto in fatto, tale Progetto, finanziato nella prima edizione, per il biennio 2019/2020, da ANPAL - a valere sul PON SPAO 2014/2020 - prevedeva le seguenti linee di attività:

"1. SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo. Attività di informazione e supporto territoriale attraverso la rete microcredito e la rete degli sportelli microcredito e degli agenti territoriali.

2. Yes I Start Up Donne e Disoccupati di lunga durata. Attività formativa d'aula rivolta a donne e disoccupati di lunga durata.

3. Piano integrato di comunicazione".

2.2. Dalla precedente disamina, emerge che, in effetti, il caso in esame non presenta, in maniera integrale, gli elementi costitutivi tipici della fattispecie del conferimento degli incarichi, come disciplinata dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Infatti, l'Ente ha indetto una procedura di selezione di personale, al



fine di realizzare un programma che, comunque, non attiene allo svolgimento di funzioni interne, né risulta finanziato con risorse reperite nel proprio bilancio.

Nondimeno, pur riscontrate tali deviazioni rispetto alla fattispecie astratta, il Collegio non può non rilevare che lo stesso Ente ha discrezionalmente ritenuto, in qualità di soggetto pubblico, di poter utilizzare lo strumento dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tale circostanza, ad avviso del Collegio, assume rilievo prevalente rispetto ad altre considerazioni, perché l'intero procedimento seguito per la selezione delle candidature è stato informato alla predetta disposizione di legge.

Infatti, tutti gli atti procedimentali sono uniformati a tale disciplina normativa: preliminarmente, è stato effettuato il riscontro della mancanza di professionalità interne; in seguito, l'avviso di selezione è stato finalizzato all'acquisizione di professionalità non presenti all'interno dell'Ente.

Inoltre, le determine di conferimento dell'incarico e gli stessi contratti accessivi sono stati concepiti quale esito di un procedimento informato alla predetta disciplina.

Pertanto, il Collegio conferma la competenza dell'adita Sezione per l'esame degli atti di conferimento degli incarichi, assunti dall'Ente, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

3. (La disciplina in materia di conferimento di incarichi) - In linea generale, occorre ricordare che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte



con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

In particolare, l'art. 7, comma 6, lett. c) del d.lgs. n.165 del 2001 precisa che *"la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"*.

4. *(La fattispecie concreta)* - Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta, il Collegio rileva che, sia in sede di risposta ai rilievi, sia in sede di replica al deferimento, l'Amministrazione ha sostenuto che la proroga dei contratti stipulati con i singoli incaricati costituiva il mezzo per consentire la conclusione del Progetto originario.

In particolare, l'Ente ha precisato che, rispetto al programma iniziale, mentre la Linea 1 e la Linea 3 del Progetto erano state regolarmente eseguite, la Linea 2 non aveva trovato realizzazione - tra l'altro - a causa delle note restrizioni imposte dalle misure adottate dal Governo per fronteggiare la pandemia da SARS - CoV 2.

Nondimeno, la stessa Amministrazione ha rappresentato che l'Agenzia committente - ANPAL - all'esito del soddisfacente risultato conseguito con l'esecuzione del Progetto, ha chiesto espressamente di reiterare le attività progettuali per un ulteriore biennio.



Pertanto, risulta *per tabulas* che anche nuove attività costituiscono il presupposto del conferimento degli incarichi in questione.

Tuttavia, secondo la prospettazione dell'Ente, tali attività non costituirebbero un nuovo Progetto, bensì il completamento del precedente Progetto.

Prima di esaminare la questione, il Collegio deve rammentare che l'art. 7, comma 6, lett. c) del d.lgs. n. 165 del 2001 espressamente dispone il divieto di proroga degli incarichi, salve le ipotesi di completamento del progetto.

Tenuto conto di tale indicazione normativa, è necessario distinguere le attività connesse alla esecuzione della Linea 2 del precedente progetto, da quelle riguardanti la reiterazione del medesimo progetto per un ulteriore biennio.

Infatti, mentre per le prime opera il disposto normativo che ne consente la proroga, per le seconde interviene la norma che ne vieta il rinnovo.

Nulla esclude, invero, che l'Amministrazione possa procedere al conferimento di specifici incarichi per l'esecuzione del nuovo progetto; ma - in tal caso - è necessario un nuovo procedimento di selezione dei candidati, come previsto dall'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

La sopra indicata distinzione tra le diverse tipologie di attività potrebbe consentire - in linea astratta - una diversa risoluzione delle relative fattispecie, ai fini del controllo di legittimità.



Tuttavia, questa soluzione, nel caso di specie, è resa inattuabile dalla circostanza che, né nell'atto di conferimento del singolo incarico, né nel relativo contratto, risulta chiaramente indicato quale parte di prestazione professionale risulterebbe destinata alla esecuzione della Linea 2 e quale finalizzata al nuovo Progetto.


5. (Conclusioni) - In esito alla precedente disamina, la Sezione ritiene che non sono conformi a legge gli atti del Segretario generale dell'Ente nazionale per il Microcredito con i quali è stata disposta la proroga dei contratti relativi di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di prestazione d'opera, richiamati in premessa, per l'esecuzione del sopra indicato progetto.

P.Q.M.

La Sezione delibera di non ammettere al visto ed alla conseguente registrazione i provvedimenti indicati in premessa.


Il Relatore

Antonio ATTANASIO



Il Presidente

Raffaele DAINELLI



Depositata in Segreteria il 17 marzo 2021

Il Dirigente

Dott. Massimo BLAGI

